La valutazione di impatto sociale ed il bilancio sociale per gli enti del Terzo settore

di Enrico Sorano
Dipartimento di Management

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

i Webinar by Directio

WEBINAR > **IL TERZO SETTORE: STATO DELL'ARTE E PROSPETTIVE**

A cura dell'ODCEC di Torino

19 NOVEMBRE 2020

Codice del Terzo settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

✓«Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a ***perseguire il bene comune***, ad ***elevare i livelli di cittadinanza attiva***, ***di coesione e protezione sociale***, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il presente Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore» (art. 1)

✓«***E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore***, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, ***e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali***» (art. 2)

Codice del Terzo settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 4, comma 1)

✓«Sono ***enti del Terzo settore*** le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro nazionale del Terzo settore».

Codice del Terzo settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 14, comma 1)

✓«Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il **bilancio sociale** redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, **anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte**».

RIFERIMENTO NORMATIVO: IL DECRETO MINISTERIALE 4.7.2019 (MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI), PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 9.8.2019, N.186.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del DLgs. 3.7.2017 n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale) e dall'art. 14, comma 1, del DLgs. 3.7.2017 n. 117 (Codice del Terzo settore), il decreto stabilisce le “linee guida” per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore, prevedendo in sintesi quanto segue:

A) Soggetti tenuti ex lege alla redazione del bilancio sociale:

- gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate dell’esercizio superiori ad un milione di euro;
- i centri di servizio per il volontariato;
- le imprese sociali, ivi comprese le cooperative sociali;
- i gruppi di imprese sociali.

RIFERIMENTO NORMATIVO: IL DECRETO MINISTERIALE 4.7.2019 (MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI), PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 9.8.2019, N.186.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del DLgs. 3.7.2017 n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale) e dall'art. 14, comma 1, del DLgs. 3.7.2017 n. 117 (Codice del Terzo settore), il decreto stabilisce le “linee guida” per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore, prevedendo in sintesi quanto segue:

B) Criteri di redazione e contenuto del bilancio sociale:

vengono definiti i contenuti pratici e le modalità di redazione del bilancio sociale.

In particolare, il decreto definisce:
- i soggetti destinatari del bilancio sociale (a titolo esemplificativo, associati dell’ente, lavoratori dell’ente, Pubbliche Amministrazioni);
- i principi di redazione del bilancio sociale (a titolo esemplificativo, la trasparenza, la completezza, la chiarezza, la neutralità, la comparabilità temporale);
- la struttura e il contenuto del bilancio sociale, riportanti informazioni ulteriori rispetto a quelle economiche e finanziarie desumibili dal bilancio d'esercizio, e le modalità della sua approvazione da parte dell'organo sociale competente;
- il deposito del bilancio presso il Registro Unico nazionale del Terzo settore o, nel caso di imprese sociali, presso il Registro delle Imprese, e la pubblicazione del documento sul sito Internet dell'ente o su quello della rete associativa cui l'ente aderisce;
- la diffusione del bilancio sociale tramite i canali di comunicazione digitali propri o delle relative reti associative.

C) Decorrenza delle nuove disposizioni:

si applicano a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data del 9.8.2019, quindi dall'esercizio 2020 per i soggetti aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare.

Motivazioni alla base della redazione del bilancio sociale e della introduzione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore – logiche introduttive

- ✓Obblighi di trasparenza e di informazione
- ✓Obblighi di controllo interno e di rendicontazione
- ✓Logiche di valorizzazione del ruolo degli enti nella fase della programmazione strategica
- ✓Individuazione di criteri e modalità per l'affidamento agli enti dei servizi di interesse generale, improntati al rispetto di standard di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione
- ✓Individuazione di criteri e modalità per la verifica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni

DM 4 luglio 2019, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Obiettivi e finalità del bilancio sociale – aspetti generali

- ✓Mettere a disposizione di tutti gli stakeholder elementi informativi sull'operato degli enti e dei loro amministratori, nonché sui risultati conseguiti nel tempo;
- ✓Strumento di rendicontazione delle responsabilità dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un'organizzazione.

DM 4 luglio 2019, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Obiettivi e finalità del bilancio sociale – aspetti specifici

- ✓Fornire a tutti gli stakeholder un quadro complessivo delle attività, della loro natura e dei risultati dell'ente; aprire un processo interattivo di comunicazione sociale;
- ✓Favorire processi partecipativi interni ed esterni all'organizzazione;
- ✓Fornire informazioni utili sulla qualità delle attività dell'ente per ampliare e migliorare le conoscenze e le possibilità di valutazione e di scelta degli stakeholder;
- ✓Dare conto dell'identità e del sistema di valori di riferimento assunti dall'ente e della loro declinazione nelle scelte strategiche, nei comportamenti gestionali, nei loro risultati ed effetti;

DM 4 luglio 2019, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Obiettivi e finalità del bilancio sociale – aspetti specifici

- ✓Fornire informazioni sul bilanciamento tra le aspettative degli stakeholder e indicare gli impegni assunti nei loro confronti;
- ✓Rendere conto del grado di adempimento degli impegni in questione; esporre gli obiettivi di miglioramento che l'ente si impegna a perseguire;
- ✓Fornire indicazioni sulle interazioni tra l'ente e l'ambiente nel quale esso opera; rappresentare il «valore aggiunto» creato nell'esercizio e la sua ripartizione.

RIFERIMENTO NORMATIVO: IL DECRETO MINISTERIALE 23.7.2019 (MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI), PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 12.9.2019, N.214.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 3, della Legge 6.6.2016 n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore), il decreto stabilisce le “linee guida” per la valutazione dell'impatto sociale degli enti del Terzo settore (la cosiddetta VIS), finalizzata a verificare i risultati conseguiti dalle attività di interesse generale dagli stessi svolte e a renderli disponibili all'esterno, prevedendo in sintesi quanto segue:

A) Destinatari del sistema di valutazione:

I soggetti cui è diretto il processo di valutazione sono:
- i finanziatori ed i donatori presenti o futuri, che utilizzano la VIS per comprendere l'efficacia del proprio intervento e valutare l'eventuale proseguimento, interruzione o revisione del sostegno;
- i beneficiari ultimi di un intervento dell’ETS e tutti gli altri interessati a comprendere, anche se in misura diversa, le ricadute sociali ed economiche generate dall’ETS (a titolo esemplificativo, la comunità locale, i lavoratori dell’ente, gli utenti dell’attività dell’ente);
- i soci ed i volontari dell’ETS, che aumentano la consapevolezza del valore prodotto dall'organizzazione in cui operano;
- i cittadini interessati a conoscere come e con quali risultati vengano impiegate le risorse pubbliche;
- i soggetti pubblici che sono interessati a valutare i benefici sociali generati da un intervento nel territorio e nelle comunità locali di appartenenza.

Nell'ambito delle procedure di affidamento di servizi di interesse generale, le Pubbliche Amministrazioni possono prevedere la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale per gli enti che intrattengono rapporti con le medesime Amministrazioni.

RIFERIMENTO NORMATIVO: IL DECRETO MINISTERIALE 23.7.2019 (MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI), PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 12.9.2019, N.214.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 3, della Legge 6.6.2016 n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore), il decreto stabilisce le “linee guida” per la valutazione dell'impatto sociale degli enti del Terzo settore (la cosiddetta VIS), finalizzata a verificare i risultati conseguiti dalle attività di interesse generale dagli stessi svolte e a renderli disponibili all'esterno, prevedendo in sintesi quanto segue:

B) Caratteristiche del sistema di valutazione:

L'impostazione del sistema di valutazione è scelta dal singolo ente, adottando, nel rispetto di principi generali, i criteri più adeguati in base alla tipologia di attività e di progetti svolti, tenendo conto della dimensione dell'ente e della forma giuridica adottata.
Tra i principi generali cui deve ispirarsi il sistema di valutazione, si segnalano i seguenti:
- affidabilità delle informazioni, con specifica indicazione delle fonti dei dati;
- misurabilità delle attività oggetto di valutazione; a tal fine, gli enti dovranno prevedere un sistema che identifichi le dimensioni di valore che le attività perseguono e gli indicatori coerenti con le attività oggetto della valutazione;
- comparabilità delle informazioni nel tempo (sul breve, medio e lungo periodo);
- trasparenza e comunicazione all'esterno.

Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore (Decreto Min. del Lavoro e Pol. Sociali 23 luglio 2019)

«La finalità delle presenti linee guida è quella di definire criteri e metodologie condivisi secondo i quali gli enti di Terzo settore possono condurre ***valutazioni di impatto sociale***, che consentano di ***valutare, sulla base di dati oggettivi e verificabili, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e rendere disponibili agli stakeholders informazioni sistematiche sugli effetti delle attività realizzate***. Le valutazioni saranno realizzate con metodi qualitativi e quantitativi e potranno prevedere un sistema di indici e indicatori di impatto, da mettere in relazione con quanto eventualmente rendicontato nel bilancio sociale».

Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore (Decreto Min. del Lavoro e Pol. Sociali 23 luglio 2019)

«Gli ETS dovranno prevedere all'interno del proprio ***sistema di valutazione*** una raccolta di dati sia quantitativi che qualitativi, considerando indici ed indicatori, sia monetari che non monetari, coerenti ed appropriati ai propri settori di attività di interesse generale.

Il processo dovrà esplicitare gli elementi che compongono le seguenti dimensioni di analisi:

1. dare evidenza del ***processo di partecipazione*** alla definizione delle dimensioni di valore della misurazione di impatto da parte di un insieme di classi di stakeholders rappresentativi interni ed esterni all'ente (es. lavoratori, beneficiari, istituzioni rilevanti, fornitori e comunità di riferimento);

2. attività: ***processi*** volti a dare risposta ai bisogni delle persone su uno specifico territorio in base alla missione sociale che l'ente ha deciso di voler proseguire;»

Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore (Decreto Min. del Lavoro e Pol. Sociali 23 luglio 2019)

3. «servizi: attività che hanno avuto una codificazione e quindi una standardizzazione sia di costo sia di regolamentazione (accreditamenti, convenzioni)

4. progetti: processi che hanno avuto una durata prestabilita e non continuativa con l'obiettivo di individuare nuove soluzioni e quindi di spostare la frontiera dei servizi e delle attività grazie ai risultati del progetto;

5. input: intesi come fattori produttivi, risorse umane e finanziarie impiegate, fattori propri e di terzi;

6. output: intesi come prodotti, beni e servizi risultanti dalle attività poste in essere;

7. ***outcome: intesi come risultati indiretti della propria azione, effetti e cambiamenti realizzati sulla vita dei soggetti coinvolti e sugli individui in generale rispetto ai territori ed al contesto generale oggetto delle attività***».

Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore (Decreto Min. del Lavoro e Pol. Sociali 23 luglio 2019)

«Il processo per arrivare a misurare l'impatto sociale dovrà prevedere le seguenti fasi:

1. analisi del contesto e dei bisogni partecipata dagli stakeholders;
2. pianificazione degli obiettivi di impatto;
3. analisi delle attività e scelta di metodologia, strumento, tempistica della misurazione rispetto agli obiettivi prefissati e alle caratteristiche dell'intervento;
4. valutazione: attribuzione di un valore, ossia di un significato ai risultati conseguiti dal processo di misurazione;
5. ***comunicazione degli esiti della valutazione che costituiranno la base informativa per la riformulazione di strategie e conseguenti obiettivi che l'organizzazione si porrà per lo sviluppo futuro delle proprie iniziative***»

Coordinamento con il bilancio sociale

« Per gli ETS tenuti ex lege alla redazione del bilancio sociale e/o per quei soggetti che volontariamente scelgono di redigere il suddetto documento, la valutazione di impatto sociale può divenire parte integrante laddove, al paragrafo 6 sezione 5 delle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore vengono previste «informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse aree di attività, sui beneficiari diretti ed indiretti, sugli output risultanti dalle attività poste in essere e, per quanto possibile, sugli effetti di conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi»»

Considerazioni pratiche e prospettive di riferimento

- ✓ Il bilancio sociale come strumento di consapevolezza della capacità di un ente del Terzo settore di saper creare valore per il territorio
- ✓ La redazione del bilancio sociale è da inserirsi in un quadro più ampio di pianificazione strategica delle proprie attività, che tenga conto – anche con tempestività – dei bisogni emergenti della propria collettività di riferimento
- ✓ I sistemi di valutazione dell'impatto sociale e la redazione del bilancio sociale come elementi di analisi per ***farci valutare*** al meglio da tutte le tipologie di stakeholder, dai cittadini ai volontari, dagli enti pubblici alle fondazioni
- ✓ Misurare le performance degli enti del Terzo settore, rendere trasparenti i risultati e saperli comunicare, investendo sulle competenze e sulla gestione delle risorse umane, nonché sui più opportuni strumenti manageriali di orientamento e di monitoraggio delle attività
- ✓ Dare una valorizzazione economica dell'attività svolta dal volontariato